
STUDIO LEGALE DI GIUNTA

Via Antonello da Messina 67, 95029 - Viagrande (CT)

È da diversi anni ormai che i Calendari Venatori siciliani prevedono il divieto di caccia nei Pantani di Gelsari e di Lentini ricadenti in parte nella provincia di Catania, in gran parte nella provincia di Siracusa. Ciò, come vedremo in appresso, anche in conseguenza delle valutazioni d'incidenza ambientale ex art. 5, D.P.R. n. 357/1997 riferite al Piano Faunistico Venatorio 2013/18 operate dal Dipartimento Reg.le dell'Ambiente e calate nel D.D.G. n. 442/12.

*Ora, siccome siamo curiosi, siamo andati a spulciare il famigerato e pernicioso D.D.L. 442/12 il quale dispone in queste aree il divieto di caccia in conformità alle "**misure di conservazione biennali**" dettate dal D.D.G. n. 416/12 dello stesso Dipartimento: decreto, quest'ultimo, propedeutico alla istituzione di una Riserva Naturale. Non soddisfatti della ricerca, siamo andati avanti spulciando questo non meno pernicioso D.D.G. n. 416/12 sostituito, in quanto scaduto il termine biennale previsto, dal D.D.G. n. 721/14 anch'esso scaduto per la stessa ragione. Potremmo, quindi, concludere che il divieto di caccia in parola è venuto meno per scadenza dei termini entro i quali doveva essere istituita la Riserva Naturale. Ma non è finita qui.*

Pagina 1 di 5

*Per scrupolo di coscienza siamo andati a vedere cosa prevede il "faraonico" Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/18 e ci siamo accorti che anch'esso pone il divieto di caccia ai sensi del D.D.L. n. 442/12. Il cerchio è, quindi, chiuso, il divieto di caccia è venuto meno. È finita qui ? No, non è finita. Torniamo a quelle "misure di conservazione" sopra richiamate in forza delle quali è stato posto il vincolo biennale sui Pantani. Cosa sono queste misure ? Occorre spostare l'attenzione alla L.R. n. 98/1981 come modificata dalla L.R. n. 14/1988, la c.d. "Legge sui Parchi". Secondo il com. disp. degli artt. 6 e 22 di tale Legge, nelle more di istituzione delle Riserve Naturali **previste** nel Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve approvato con D.A. n. 970/1991 dell'A.R.T.A., l'Assessorato può apporre dei vincoli di tutela o misure di conservazione in tali aree. Il fatto è che le misure di conservazione previste dall'art. 22 riguardano: l'introduzione di specie animali e vegetali estranee a quell'ambiente; modificazione del regime delle acque; l'accensione di fuochi all'aperto; la coltivazione di cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole. È il divieto di caccia che ci hanno imposto ? No, quello non è previsto dalla norma, se lo sono calato "de plano" nei vari decreti. Abbiamo finito con gli errori (rectius, orrori) ? No, non abbiamo finito.*

Tornando al comb. disp. ex artt. 6 e 22 L.R. n. 98/1981 e s.m.i., ci siamo accorti che i vincoli sopra elencati (tra i quali, ripeto, non sussiste quello inerente il divieto di caccia) possono essere apposti esclusivamente alle Riserve Naturali previste nel Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve. Non avendo assolutamente fiducia nel Dipartimento Ambiente dell'A.R.T.A., siamo andati a controllare se detto Piano prevedesse effettivamente l'istituzione della R.N. "Pantani di Gelsari e di Lentini". Sorpresa, i Pantani non sono nell'elenco delle R.N. da istituire.

Ecco, ora comprendiamo il perché la R.N. in argomento non è stata ancora istituita: occorre prima modificare il Piano e inserire nell'elenco la nuova istituenda Riserva, solo dopo la stessa potrà essere istituita.

In definitiva, il divieto di caccia nei Pantani in parola posto in forza della L.R. n. 98/1981 (Legge sui Parchi) è illegittimo sotto i tre profili sopra esposti. Allora possiamo andarci a caccia ? Sembra di no.

Come previsto dall'art. 2 dello stesso D.D.G. 442/12 del Dipartimento dell'Ambiente, la caccia nei siti Natura 2000 è vietata ad eccezione di alcuni siti espressamente indicati, tra i quali, però, non risultano i Pantani.

In definitiva, la caccia nei Pantani di Gelsari e di Lentini è vietata non già in forza delle disposizioni riportate nei vari decreti, calendario venatorio incluso, tutti riferiti alla Legge sui Parchi, è vietata in quanto i Pantani rientrano nel Sito ITA070029 non compreso tra quelli in cui l'esercizio venatorio è consentito.

Andiamo adesso alle sanzioni. Secondo il C.d.S. i siti della Rete Natura 2000 non sono "Aree protette" (v. C.d.S., sent. n. 2885/12). Cosa significa ? Semplice, significa che la violazione del divieto di caccia nei Pantani previsto anche nel C.V. 2016/17 è sanzionata in via amministrativa. Ma ! Almeno possiamo dire di piangere con un occhio se dovessimo infrangere il divieto. E invece no. Secondo la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. pen., sent. n. 14950/14) i siti della rete Natura 2000 sono "aree protette" e per l'effetto la violazione del divieto di caccia deve essere sanzionata penalmente ai sensi del comb. disp. ex artt. 21, comma 1, lett. b e 30, comma 1, lett. d, L.n. 157/1992. Significa l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000.

Da quanto esposto, non c'è chi non vede la confusione che regna in questa materia. Una cosa, però, ci sentiamo di potere dire con certezza per quanto riguarda il territorio siciliano: ai sensi dell'art.

21, comma 3, L.R. n. 33/1997 ogni area in cui vige un divieto di caccia (ad eccezione dei Parchi Nazionali), deve essere tabellata. Recita, infatti, tale norma che "Tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli articoli 24, 25 e 38, degli altri enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio". Su questo punto non ci sono discussioni, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifica. Attenzione però. La tabellazione non è elemento costitutivo del divieto, quindi la sua assenza non legittima il cacciatore ad esercitare l'attività venatoria. Ciò che determina tale norma è semplicemente la non applicabilità della sanzione qualora il cacciatore, senza colpa a causa dell'assenza di tabelle, ha violato il divieto. In altre parole, se l'agente di vigilanza o il Giudice dimostrano che si era a conoscenza del divieto, nonostante l'assenza di tabelle, la sanzione la si paga senza sconto.

Viagrande, il 2 novembre 2016

Studio Legale Di Giunta
studiolegaledigiunta@gmail.com

Pagina 5 di 5